


Publicato il 30/05/2022

N. 01454/2022 **REG.PROV.COLL.**
N. 00478/2022 **REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 478 del 2022, proposto da

** ***** *** ** – Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luisa D'Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida 23;

contro

Comune di ***** , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Elio Guarnaccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via XX Settembre,45;

Centrale Unica di Committenza, non costituita in giudizio;

nei confronti

***** ***** ***** Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sebastiano Astuto,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della Deliberazione della G.M. del Comune di ***** n. 118 del 30.12.2021, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per la concessione in locazione dell’immobile Comunale "Don L. Ricceri" destinato a casa di riposo per anziani”, con la quale si è deliberato di dare mandato al “Responsabile dell’Area Servizi al Territorio, ad indire l’asta pubblica per la locazione dell’immobile destinato a casa di riposo per anziani, con il sistema dell’offerta segreta in aumento sul canone base annuale di locazione e provvedere alla concessione in locazione dell’immobile sito in via Don L. Ricceri, censito al catasto al foglio n. 113 p.lla 289”;

- della successiva Determinazione Dirigenziale n. 3 del 13.1.2022, con la quale il Dirigente dell’Area Servizi al Territorio ha disposto: “Indizione asta pubblica per la concessione in locazione dell’immobile comunale "Don Luigi Ricceri" destinato a casa di riposo per anziani. Approvazione bando di gara, allegati e schema di contratto” (doc. 9a) e relativi allegati (doc. 9b sino a doc. 9g), in essi compreso in particolare il “Bando per la locazione dell’immobile di proprietà comunale destinato a “casa di riposo per anziani” sito in via Don Luigi Ricceri nel Comune di ***** (CT)” (doc. 9b) dipoi pubblicato tramite la intimata Centrale Unica di Committenza;

- del “Verbale seduta pubblica apertura buste virtuali”, con il quale la nominata Commissione ha proposto di “aggiudicare l’affidamento in locazione dell’immobile di proprietà comunale destinato a “casa di riposo per anziani” sito in via don Luigi Ricceri nel Comune di ***** (CT)” alla Società ***** ***** Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale a ***** (SR) in Via ***** , n. ** codice fiscale / partita IVA ***** , con rialzo pari a 6,158% (sei/158 per cento) dell’importo fissato nella determina a contrarre”;

- di ogni altro atto presupposto o conseguente, ancorché non conosciuto, se e per la parte in cui fosse lesivo degli interessi, infra specificati, di cui è portatrice l’odierna

concludente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di ***** e della *****
***** Società Cooperativa Sociale Onlus;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa
Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. La società ricorrente ha premesso di essere conduttrice di un immobile comunale
del Comune di ***** con vincolo di destinazione di casa di riposo per anziani,
giusta procedura negoziata a seguito di procedure evidenziali andate deserte.

Con il ricorso in epigrafe la società ha impugnato gli atti con i quali il Comune di
***** ha indetto una nuova procedura comparativa volta all'individuazione del
conduttore di immobile comunale avente il vincolo di destinazione di casa di
riposo per anziani.

Avverso gli atti impugnati ha dedotto i seguenti motivi:

I. Violazione degli artt. 124 e 134 T.U.EE.LL. – Eccesso di potere per
contraddittorietà tra atti dell'amministrazione e per violazione del principio di
massima partecipazione a procedure evidenziali.

II. Falsa applicazione degli artt. 26 e 27 L.R. Sicilia 9 maggio 1986 n. 22.

III. Avvenuto affidamento a condizioni economiche (ingiustamente) deteriori
rispetto alle attuali; violazione dell'art. 1 l. proc. amm., dell'art. 1 L.R. Sicilia n.
7/2019 e dell'art. 97 Cost.

IV. (Eccesso di potere per) Ingiustizia manifesta sotto il profilo della evidente
lesione dell'interesse alla continuità assistenziale dei degenti ed al rispetto degli
standards occupazionali.

V. Violazione dell'art. 27 Legge 27 luglio 1978 n. 392.

VI. Ulteriore profilo di eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta in ragione della previsione di requisito escludente richiesto nel bando e non posseduto dalla Cooperativa ricorrente per fatto del Comune.

VII. Difetto di istruttoria anche sotto il profilo della maturazione e corresponsione dell'indennità di avviamento.

VIII. Nullità e ingiusto recesso unilaterale dal contratto di locazione in essere.

IX. Ingiusto annullamento d'ufficio di atti di affidamento e aggiudicazione pregressi: violazione dell'art. 21-nonies l. proc. amm. e difetto di motivazione sulla comparazione di interessi sottostanti – Violazione dell'affidamento della Società ricorrente.

X. Violazione dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo.

L'amministrazione intimata avrebbe bandito una procedura di gara per la locazione dell'immobile in questione non solo in grado di incidere illegittimamente su un rapporto negoziale in essere e vincolativo, ma anche con previsione di tempistica tra la data di conoscibilità del bando e il termine ultimo di presentazione delle offerte incompatibile con l'effettiva possibilità di partecipare alla gara, a cui infatti avrebbe partecipato un solo operatore. In particolare, sarebbero stati assegnati meno di quattro giorni, considerando che la determinazione dirigenziale n. 3/2022 di indizione dell'asta pubblica è stata pubblicata dal 19.01.2022 sino al 3.02.2022, sicché dal 4.02.2022 (data di cessazione della pubblicazione) decorrerebbe il termine della conoscibilità a fronte di scadenza fissata per il giorno 8.02.2022.

La stessa determinazione impugnata peraltro rappresenterebbe la necessità di rispettare i termini di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016 (che fissa in trentacinque giorni dalla trasmissione del bando di gara il termine per la presentazione delle offerte).

Il bando, inoltre, richiederebbe il possesso di un requisito escludente – segnatamente l'iscrizione dell'impresa partecipante all'albo regionale ex art. 26 l.r. Sicilia n. 22/86 - non richiesto ex lege per l'ipotesi di svolgimento di attività

assistenziale non convenzionata, in asserita violazione del principio di massima partecipazione.

Peraltro, il requisito di iscrizione all'albo regionale in questione non sarebbe posseduto dalla ricorrente per fatto ascrivibile al Comune, che non avrebbe reso il parere ex art. 28, co. 2 e 3, l.r. n. 22/1986.

La proposta di aggiudicazione impugnata costituirebbe un atto di ritiro o annullamento in autotutela in spregio all'art. 21-nonies l. n. 241 del 1990 e avrebbe determinato un nuovo affidamento a canone di locazione inferiore a quello odierno, con conseguente danno erariale.

La consegna del bene locato, con risoluzione dell'attuale rapporto negoziale con la deducente, farebbe sorgere il diritto della stessa a ottenere, tra l'altro, l'indennità di avviamento.

2. Si sono costituiti la ditta controinteressata e il Comune di ***** , i quali hanno sollevato eccezioni in rito e nel merito chiesto il rigetto del ricorso.

3. In vista della camera di consiglio le parti hanno prodotto memorie.

4. Alla camera di consiglio del 25 maggio 2022, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, il Collegio ha dato avviso alle parti di possibile sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e dopo discussione dei difensori il ricorso è stato posto in decisione.

5. Ravvisandone i presupposti, il Collegio procede alla definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata.

Preliminarmente infondate sono le eccezioni di inammissibilità del ricorso mosse dal Comune resistente e dalla ditta controinteressata in quanto:

- il mancato possesso del requisito dell'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali non può essere causa di inammissibilità del ricorso, essendo la sua previsione motivo di doglianza nel merito da parte del ricorrente che lo ritiene requisito indebitamente escludente;

- la circostanza che la proposta di aggiudicazione abbia natura endoprocedimentale non comporta la carenza di interesse al ricorso, essendo oggetto di impugnativa

principale la *lex specialis* nelle clausole ritenute escludenti;

- l'asserita situazione debitoria della ricorrente nei confronti del Comune, solo labialmente affermata dalla controinteressata e contestata dalla deducente, non può esser vagliata quale possibile causa di esclusione dal Collegio in luogo dell'amministrazione che su di essa non si è pronunciata (art. 34, co. 2, c.p.a.).

5.1. Prima di esaminare le doglianze nel merito il Collegio ritiene, altresì, di specificare – in riscontro ad apposita eccezione di parte controinteressata - che alla regola generale secondo la quale l'esito di una procedura di gara è impugnabile solamente dall'operatore che vi abbia partecipato (la domanda di partecipazione atteggiandosi a strumento per la sussistenza della posizione qualificata e differenziata che legittima l'impugnazione) si deroga allorché l'operatore contesti in radice l'indizione della gara ovvero, all'inverso, contesti che una gara sia mancata, avendo l'Amministrazione disposto l'affidamento in via diretta del contratto, ovvero ancora impugni direttamente le clausole del bando, assumendone l'immediato carattere escludente; in tali ipotesi, infatti, la presentazione della domanda di partecipazione costituirebbe un inutile adempimento formale, privo della benché minima utilità in funzione giustiziale (da ultimo T.A.R Lazio, Roma, sez. III, 2.02.2022 n. 1255).

Ebbene, ritiene il Collegio di specificare che la prescrizione della *lex specialis* che imponeva un termine di presentazione delle offerte asseritamente inferiore a quello di legge (art. 60 d. lgs. n. 50 del 2016) rientri in astratto nell'ambito delle c.d. clausole immediatamente escludenti, trattandosi di regola che rende la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile ovvero in quanto disposizione che prevede una abbreviazione irragionevole dei termini per la presentazione dell'offerta (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 14 giugno 2021 n. 1930 e giurisprudenza ivi citata).

Analogamente è da considerare clausola escludente quella che prevedeva quale requisito di partecipazione l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni

assistenziali di cui alla l.r. n. 22 del 1986.

5.2. Pertanto, sotto i due profili appena riferiti il ricorso è ammissibile.

6. Nel merito il ricorso è fondato.

7. Occorre previamente delibare la censura con cui la società ricorrente deduce la violazione del termine minimo di ricezione delle offerte prescritto dall'art. 60 del d. lgs. n. 50 del 2016, che sarebbe richiamato anche dalla determinazione a contrarre. Lamenta che, in definitiva, non le sarebbe stato consentito di partecipare alla gara per il termine eccessivamente esiguo e incongruo concesso.

In particolare, il termine per la presentazione delle offerte decorrerebbe dalla scadenza dei quindici giorni di pubblicazione del bando (pubblicato dal 19.01.2022 sino al 3.02.2022), ossia dal 4.02.2022 ed essendo la scadenza fissata per il giorno 8.02.2022 sarebbero stati concessi agli operatori appena quattro giorni, a fronte della normativa invocata (art. 60 cod. contr.) ai sensi della quale devono necessariamente trascorrere 35 giorni dalla pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte.

7.1. La censura è infondata, condividendo il Collegio le argomentazioni sul punto del Comune resistente.

Va innanzitutto rilevato che nel caso in esame non trova applicazione l'art. 60 cit. in quanto la procedura ad evidenza pubblica posta in essere dall'amministrazione odierna resistente ha ad oggetto la locazione di un bene immobile di sua proprietà e rientra, per espressa previsione di legge, nell'ambito dei contratti esclusi dall'applicazione del codice dei contratti, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che *“le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni”*.

Orbene, la giurisprudenza, intervenuta sul punto, in linea con il Codice dei contratti ha precisato che *“sono esclusi dalle procedure di evidenza pubblica i contratti attivi della P.A. aventi ad oggetto la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri*

beni immobili, contratti questi ultimi rientranti nella potestà negoziale dell'Amministrazione. La suddetta esclusione comporta che, per l'individuazione del contraente, è sufficiente lo svolgimento di una procedura di valutazione che sia idonea a rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e tutela dell'ambiente ed efficienza energetica” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 8 gennaio 2021, n.156; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 5 marzo 2019, n.332).

Ora, la giurisprudenza ha chiarito che le norme del Codice dei Contratti, in linea generale non applicabili ai casi in questione, potrebbero trovare applicazione esclusivamente nel caso in cui la loro applicazione fosse prevista espressamente dalla *lex specialis* (T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 26 settembre 2019, n. 574).

Ebbene, nel caso di specie, è vero che la determinazione a contrarre richiama l'art. 60 cit., ma, da una parte, detto richiamo, come evidenziato dal Comune, appare improprio in quanto l'art. 60 viene collocato nel paragrafo relativo alla durata della pubblicazione del bando in albo pretorio, e non già a quello relativo al termine di presentazione delle offerte (*“la pubblicazione del bando per 20 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 60 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016”*) e, dall'altra, il bando fissa il diverso e contestato termine (fino al giorno 8.02.2022) che prevale sulla detta previsione “impropria” contenuta nella determinazione a contrarre.

Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che *“la determina a contrarre non ha una efficacia propriamente provvedimentale, non producendo effetti giuridici autonomi verso terzi. In quanto precede l'avvio della procedura di affidamento, la stessa ha, invece, natura più propriamente “endoprocedimentale” e, quindi, di regola è inidonea a costituire in capo a terzi posizioni di interesse qualificato. La sua funzione, infatti, attiene essenzialmente alla corretta assunzione di impegni di spesa da parte dell'Amministrazione nell'ambito del controllo e della gestione delle risorse finanziarie dell'ente pubblico, esauendo gli effetti all'interno dell'Amministrazione stessa. Ciò posto, l'individuazione degli elementi essenziali*

del contratto e dei criteri di selezione degli operatori e delle offerte è infatti assorbita con efficacia nei confronti dei terzi, nel bando di gara (Consiglio di Stato sez. V, 30 novembre 2021, n.7987; T.A.R. Napoli, sez. V, 5 settembre 2018, n.5380; T.A.R. Trentino-Alto Adige, 16 febbraio 2017 n. 53; T.A.R. Venezia, sez. III, 17 luglio 2017, n. 680).

E ancora, la delibera a contrarre, in quanto atto endoprocedimentale con il quale la stazione appaltante manifesta la propria volontà di stipulare un contratto, integra un atto amministrativo di tipo programmatico avente solo efficacia interna e, come tale, non deve essere impugnato; il bando di gara, invece, è atto di natura generale a rilevanza esterna, con il quale la stazione appaltante rende conoscibile la propria determinazione di addvenire alla conclusione del contratto, ed è dunque esso l'atto impugnabile, ricorrendone le condizioni di interesse processuale (C.G.A.R.S. 31 gennaio 2017, n. 27).

A quanto esposto consegue, come anticipato, la prevalenza della previsione del bando su quella della determinazione a contrarre.

7.2. Nel caso in esame, l'amministrazione ha pubblicato il bando di gara in albo pretorio il 19 gennaio 2022, indicando come termine di presentazione delle offerte l'8 febbraio, poi prorogato al 15 febbraio 2022, sicché il termine assegnato agli operatori per la presentazione delle offerte è pari a 27 giorni, decorrendo esso, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non dalla data di fine pubblicazione in Albo Pretorio, coincidente con il 4 febbraio, bensì dal primo giorno di pubblicazione (19 gennaio).

Sul punto, la giurisprudenza ha più volte affermato che *“il procedimento di pubblicazione in albo pretorio, di cui all'art. 124 TUEL, nasce e si esaurisce “uno actu”, ossia con l'affissione telematica all'Albo pretorio on line del provvedimento collegiale e da esso discendono effetti di conoscibilità, in uno con il dovere di mantenere in stato di pubblicazione l'atto per un tempo massimo di 15 giorni* (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Campania, 23/2020/PRSP; T.A.R. Lazio, sez. II ter, 16 novembre 2011, n. 8915; Consiglio Stato, sez. IV, 23

febbraio 2009, n. 1070; T.A.R. Catania, sez. I, 31 gennaio 2008 n. 215). Dalla data di fine pubblicazione si computa esclusivamente il termine per l'impugnazione dell'atto, in quanto tale meccanismo è espressamente previsto dal Codice del processo amministrativo (art. 41 c.p.a.), e nulla ha a che fare con il computo del termine per la partecipazione a una procedura di gara, decorrente dalla data di pubblicazione del bando.

Ciò posto e considerata la regola di carattere generale secondo cui «*I termini stabiliti per presentare una manifestazione d'interesse o un'offerta devono essere sufficienti per consentire alle imprese di altri Stati membri di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare la loro offerta*» (Comunicazione Commissione UE 2006/C179/02), il Collegio ritiene che, in relazione alla gara in esame – come detto sottratta al rispetto delle norme del codice dei contratti pubblici, essendo soggetta solo ai principi di esso (art. 4 d. lgs. n. 50 del 2016) –, il termine assegnato per la presentazione dell'offerta, pari a 27 giorni, debba ritenersi non irragionevole e sufficiente a consentire la partecipazione cosciente e avveduta alla gara in questione.

8. Con il secondo motivo, in via subordinata, la società ricorrente deduce che illegittima sarebbe la previsione del requisito di partecipazione relativo all'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali di cui alla l.r. n. 22 del 1986.

Evidenzia la deducente che il Comune di ***** non abbia indetto una procedura di appalto funzionale a conseguire una “convenzione” con istituzioni assistenziali affinché le stesse possano espletare funzioni di competenza comunale (servizi di assistenza agli anziani e altro), avendo piuttosto indetto una gara per la stipula di un contratto attivo di locazione di un cespite patrimoniale appartenente al Comune (seppure con vincolo di destinazione a “casa di riposo per anziani”), da assegnare al miglior offerente.

Ne consegue che, ai fini della partecipazione alla procedura in questione, non

sarebbe stata necessaria la detta iscrizione.

8.1. Tale motivo è fondato.

L'art. 26 L.R. Sicilia n. 22/1986, rubricato "*Albo regionale delle istituzioni assistenziali*", dispone che: "*È istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro l'albo regionale delle istituzioni assistenziali, diviso in sezioni secondo la natura dell'attività svolta*".

Il successivo art. 27 dispone che: "*I privati che gestiscono strutture di accoglienza diurne o residenziali all'infuori di convenzioni e di rapporti con enti locali sono tenuti ad iscriversi in appositi albi comunali, ai fini della vigilanza igienico-sanitaria sugli ambienti adibiti alla attività svolta e sul personale dipendente*".

Ebbene, da quanto sopra discende che, allorquando la procedura evidenziale mira alla stipula di un mero contratto di locazione di un immobile (sia pure con vincolo di attività assistenziale) - e non all'aggiudicazione di un appalto di servizio socio-assistenziale in concessione -, come è nel caso, non è necessaria l'iscrizione all'Albo regionale, ex art. 26 l.r. 22/86, richiesta dalla legge esclusivamente nel caso in cui l'ente voglia agire in convenzione con le amministrazioni pubbliche; in altri termini, se l'ente intende svolgere la propria attività solo a livello privato è sufficiente l'iscrizione all'Albo comunale, prevista dall' art. 27 della l.r. 2/1986, non necessitando quella regionale (necessaria, si ripete, solo in presenza di un "*appalto di servizio socio-assistenziale in concessione*").

Nel caso di specie, pertanto, non venendo in considerazione un appalto volto all'aggiudicazione di un servizio in convenzione con l'amministrazione pubblica non era necessario il requisito della iscrizione all'albo regionale, sicché illegittima è la sua previsione quale requisito necessario ai fini della partecipazione.

8.2. Non convince la replica del Comune secondo cui l'ente avrebbe, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, la possibilità di individuare (in modo non irragionevole) le caratteristiche del contraente secondo il proprio interesse, nel caso consistente nell'individuare un contraente che dia garanzia di solidità economica e professionale in un lungo rapporto contrattuale di locazione.

Va infatti ricordato che la scelta dell'ente, nell'affidamento dei contratti attivi, deve comunque essere rispettosa dei principi di cui all'art. 4 del codice dei contratti pubblici – e quindi, tra gli altri, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità – e tale non sarebbe la scelta di prevedere nel bando un aggravamento (rispetto alle indicazioni di legge) dei requisiti partecipativi, non proporzionati rispetto all'oggetto della gara, comportando ciò indebitamente la riduzione del numero dei partecipanti a discapito della massima concorrenza e dei richiamati principi.

Quanto, poi, all'asserita necessità dell'iscrizione all'Albo regionale in ragione della previsione nella *lex specialis* della riserva di due posti per anziani in possesso dei requisiti per ottenere il rimborso dei costi a carico del Comune (secondo quanto sostenuto dall'ente resistente e dalla ditta controinteressata nelle memorie difensive), deve osservarsi che tale previsione ha refluenza meramente economica sul rapporto tra ente e operatore e non trasforma la procedura in questione in un "affidamento di servizio in convenzione" (bisognevole, quest'ultimo soltanto, dell'iscrizione nell'Albo regionale, ex art. 27 l.r. cit.).

Non può, poi, sostenersi che la clausola in contestazione non sia escludente in quanto l'operatore in questione potrebbe svolgere la propria attività in altro immobile, in quanto nel caso si controverte dell'impossibilità per la ricorrente di partecipare a questa gara a causa di un requisito (non posseduto) non necessario per legge ai fini della partecipazione alla procedura de qua.

8.3. Irrilevante, invece, ritiene il Collegio la circostanza introdotta dalla ricorrente secondo cui l'iscrizione all'albo regionale per essa sia avvenuta solo di recente (in data 9.03.2022) a causa di ritardi del Comune nel rilascio del prescritto parere, atteso che, a fronte di eventuali ritardi o silenzi delle pubbliche amministrazioni coinvolte, la deducente avrebbe potuto attivare gli strumenti (amministrativi e giudiziari) a tal uopo predisposti dall'ordinamento, nella sussistenza dei presupposti di legge, il che non risulta essere avvenuto.

9. Attesa la fondatezza di tale censura, il ricorso va per essa accolto con annullamento degli atti impugnati.

10. Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico del Comune soccombente come in dispositivo, mentre vanno dichiarate irripetibili nei confronti della società controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, salvi i successivi provvedimenti dell'Amministrazione.

Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessive € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori come per legge e rimborso c.u., ove versato; dichiara irripetibili le spese nei confronti della società controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Agnese Anna Barone, Consigliere

Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Giuseppina Alessandra Sidoti

IL PRESIDENTE

Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO